COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 2 del 25/01/2021

Oggetto: INGIUNZIONE PAGAMENTO STERRANTINO SALVATORE.

I L S I N D A C O

Visto il verbale nr. 5737/C/2020 elevato in data 29/11/2020 dal Comando Polizia Locale nei confronti di **STERRANTINO Salvatore**, nato a Castelmola (ME) il 03/12/1942 e residente a Taormina in Via C/da Bruderi n.34, per violazione dell'Ordinanza Sindacale n.7 del 12/02/2019, per aver depositato all'interno dell'area di proprietà della Farmacia Cacopardo n. 6 sacchi neri contenenti farmaci scaduti e materiale sanitario di vario genere (siringhe assorbenti).
Visto il ricorso presentato da **STERRANTINO Salvatore** in data 31/12/2020 , assunto al Protocollo di questo Ente in data 31/12/2020, con il quale si eccepisce la contestazione dell'infrazione, asserendo che il giorno 28/12/2020 alle ore 12,26 aveva chiamato dal proprio cellulare la Farmacia Cacopardo chiedendo dove era possibile depositare farmaci scaduti, e che la risposta era stata, che davanti ogni farmacia vi è un contenitore raccolta farmaci scaduti, pertanto, alla luce di ciò, aveva depositato i sacchi oggetto del verbale.
Visto il verbale di controdeduzioni Prot. Gen. n. 251 del 05/01/2021 del Comando Polizia locale con il quale si ribadisce che in data 30/11/2020 è stata accertata la presenza di n.6 sacchi neri all'interno dell'area di proprietà della farmacia Cacopardo contenenti numerosi farmaci scaduti oltre a rifiuti speciali quali siringhe usate, assorbenti etc.e si conferma il verbale di contestazione n. 5737/C/2020 del 29/11/2020
Rilevato che nel verbale sopra citato, i verbalizzanti accertavano la presenza di n.6 sacchi neri contenenti numerosi farmaci scaduti oltre a rifiuti speciali quali siringhe usate, assorbenti etc, stante la promiscuità del contenuto dei sacchi (non corrispondente ai soli farmaci scaduti come asserito dal ricorrente in sede di ricorso).
Considerato che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento; tenute presenti, ai fini della determinazione della sanzione, le circostanze, le modalità dell'infrazione e tutti gli altri elementi di cui all'art.11 della Legge 689/81, si ritiene dover applicare l'importo indicato nella sanzione originaria pari a **Euro 400,00**.(quattrocento/00).
Ritenuto inaccoglibile il ricorso per i motivi sopra esposti
Vista la Legge 24.11.1981 n.689/81.

O R D I N A

A **STERRANTINO Salvatore**, nato a Castelmola (ME) il 03/12/1942 e residente a Taormina in Via C/da Bruderi n.34 di pagare la somma di **Euro 400,00** (Quattrocento/00).

I N G I U N G E

Al suddetto di versare complessivamente **Euro 400,00** (quattrocento/00) al Corpo di Polizia Locale di Taormina su c.c postale nr14401988 entro giorni 30 (trenta) dalla notifica del presente provvedimento.
Qualora non venisse effettuato il predetto versamento sarà iscritta a ruolo la somma pari a Euro 400,00 (Quattrocento/00).
Entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è ammessa opposizione davanti all'A.G. competente per territorio da parte del ricorrente ovvero da un suo procuratore speciale o legalmente esercente, nelle forme e nei modi di legge.

Notificare la presente Ordinanza a cura dei Messi Comunali.

Sottoscritta dal Sindaco

- **(BOLOGNARI MARIO)**
  con firma digitale